



**Comune di Ravarino**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,  
SOVVENZIONI, PATROCINI, COLLABORAZIONI  
E ALTRI BENEFICI ECONOMICI**



## **INDICE:**

- Art. 1 – Oggetto;
- Art. 2 – Principi;
- Art. 3 – Definizioni;
- Art. 4 – Settori d'intervento e soggetti beneficiari;
- Art. 5 – Iscrizione nell'elenco Comunale delle Associazioni;
- Art. 6 – Concessione di contributi ordinari;
- Art. 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari;
- Art. 8 – Erogazione dei contributi ordinari;
- Art. 9 – Concessione dei contributi straordinari;
- Art. 10 – Erogazione dei contributi straordinari;
- Art. 11 – Concessione di sovvenzioni e collaborazioni;
- Art. 12 – Concessione di altri benefici economici;
- Art. 13 – Concessione di patrocinio;
- Art. 14 – Concessione dei beni patrimoniali;
- Art. 15 – Obblighi dei beneficiari ed uso dello stemma araldico del Comune;
- Art. 16 – Decadenza;
- Art. 17 – Trasparenza;
- Art. 18– Disposizioni transitorie;
- Art. 19 – Entrata in vigore ed approvazione;



### **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini, collaborazioni ed altri benefici economici.

2. Le norme del presente regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa (Società partecipate, enti e associazione a cui il Comune aderisce);
- b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni;
- c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Ravarino a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
- f) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio-assistenziali;
- g) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
- h) alle quote associative;
- i) ai contributi in conto capitale.

3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.

4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nel vigente regolamento comunale.

### **Articolo 2 – Principi**

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini, collaborazioni ed altri benefici economici, oggetto del presente regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.



### **Articolo 3 – Definizioni**

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG;
- b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate sul territorio comunale, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) **Sovvenzioni**: quando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
- d) **Patrocini**: sostegno con associazione di immagine (concessione logo del Comune) ad un'iniziativa in funzione di un'adesione simbolica dell'Amministrazione alla stessa;
- e) **Collaborazioni**: realizzazione di un'iniziativa unitamente ad altri soggetti ,enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale. Le collaborazioni sono approvate con determina del Responsabile del Servizio competente, con la sottoscrizione di apposito disciplinare, cofirmato dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno ( per i soggetti privati si tratta di corrispettivo). Nel caso in cui l'Ente eroghi un contributo ai soggetti privati, esso si configurerà come collaborazione;
- f) **Benefici economici**: allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune (o anche di altri Enti) con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

### **Articolo 4 – Settori di intervento e soggetti beneficiari**

**1.**La concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini, collaborazioni ed altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento, anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) istruzione, progetti educativi e attività connesse alla didattica;
- b) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- c) sport e tempo libero;
- d) politiche giovanili;
- e) pari opportunità;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo, promozione del tessuto economico sociale ed enogastronomico;
- h) impegno civile, tutela e promozione dei diritti;
- i) valorizzazione di immobili pubblici;
- j) lotta alla criminalità in ogni sua forma;

**2.**Possono beneficiare di contributi, sovvenzioni, patrocini, collaborazioni e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui al comma 1 del presente articolo:

- a)pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b)enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
- c)associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- d)libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;



d)altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto comunale.

3.Non possono beneficiare di contributi, sovvenzioni, patrocini, collaborazioni ed altri benefici economici i partiti politici o le organizzazioni sindacali e tutti i soggetti a scopo di lucro.

#### **Articolo 5 - Iscrizione nell'elenco Comunale delle Associazioni**

1.Le associazioni e gli altri organismi privati possono chiedere l'iscrizione nell'apposito elenco, indicando la sezione tematica e presentando idonea documentazione. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente, le associazioni di volontariato scritte in registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

2.L'ufficio cultura, afferente all'Area Servizi alla Persona, cura l'aggiornamento di tale elenco e determina le date entro le quali devono pervenire le domande per le iscrizioni, in un periodo compreso dall'01/01 al 31/03 di ciascun anno per poter accedere al contributo dell'anno successivo.

3.L'approvazione dell'elenco è di competenza della Giunta su istruttoria redatta dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona afferente all'ufficio Cultura.

4.La candidatura all'iscrizione va presentata all'ufficio Cultura o inviata tramite Pec, su modulo scaricabile dal sito internet del Comune, firmato dal Legale Rappresentante dell'associazione. All'atto della prima iscrizione dovrà essere obbligatoriamente allegata:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative alla data dell'autodichiarazione;
- relazione dettagliata sull'attività svolta nel territorio, sugli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi, riguardante almeno un periodo di sei mesi immediatamente antecedente la richiesta d'iscrizione ed eventuale documentazione aggiuntiva, ritenuta utile allo scopo. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata, anno per anno, salvo che non siano intervenute delle modifiche. Ogni variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale, deve essere comunicata entro 60 gg dall'avvenuta variazione, attraverso l'apposito modulo presente on-line sul sito del Comune di Ravarino. L'iscrizione all'elenco presuppone che le associazioni siano costituite da almeno un anno.

5.Per le associazioni che non siano ancora costituite da almeno un anno, per l'iscrizione all'elenco, è necessario dimostrare con documentata relazione scritta, di aver svolto attività per tutto l'anno precedente sul territorio del Comune di Ravarino ed a favore dei cittadini residenti, oltre a presentare atto costitutivo e statuto.

6.L'iscrizione all'elenco ha validità ai seguenti effetti:

- a) titoli per la concessione di contributi;
- b) priorità nell'assegnazione per l'utilizzazione delle strutture comunali o delle sedi per lo svolgimento delle attività associative.

7.Costituiscono criteri per l'iscrizione, oltre a quanto indicato nel punto primo, anche il perseguimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo ed ambientale dei cittadini residenti ed è subordinata alle seguenti condizioni: a) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento; b) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi.

8.La cancellazione dall'elenco comunale avviene in qualsiasi momento su richiesta del Legale rappresentante dell'associazione oppure quando si verifichi uno dei seguenti casi:



- Scioglimento dell'associazione;
- Perdita accertata di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione previsti dal seguente regolamento;
- Mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiornamento.

Il modulo per la cancellazione è presente sul sito del Comune di Ravarino.

La cancellazione dell'elenco comunale è comunicata all'associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di 60 gg.

#### **Articolo 6 – Concessione di contributi ordinari**

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e le sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.

2. Entro il 31 Gennaio di ogni anno o comunque in data successiva all'approvazione del bilancio il Servizio competente adotta e pubblica un bando per la concessione di contributi ordinari.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:

- a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- b) l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;
- f) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
- g) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.

4. Il bando va pubblicato secondo le regole della pubblicità legale.

5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Il Responsabile del Servizio competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

8. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

#### **Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari**

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile del Servizio competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;



- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il Responsabile del Servizio competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

### **Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari**

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento dal Responsabile del Servizio competente entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.

2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare all'ufficio Cultura:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) descrizione dell'impegno economico dell'iniziativa oggetto del contributo ed una dichiarazione che attesti l'avvenuto pagamento fatture e dei documenti di spesa ;

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.

4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile del Servizio competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.

5. Al contributo si applica la relativa ritenuta fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente.

6. E' ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50 % del importo concesso, a seguito della presentazione della richiesta di contributo.

### **Articolo 9 – Concessione di contributi straordinari**

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. Per favorire la partecipazione di tutte le associazioni alla vitalità socioculturale cittadina, tali risorse potranno essere destinate a contributi compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al Servizio comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

3. La richiesta deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;



- b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
- c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
- d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

4. Il Servizio competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

5. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

6. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario tenuto conto:

- della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
- dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
- della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
- gratuità o meno dell'iniziativa.

7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.

8. L'ammontare del contributo concesso non può superare l'80% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.

#### **Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari**

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al Servizio competente:

- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) descrizione dell'impegno economico dell'iniziativa oggetto del contributo ed una dichiarazione che attesti l'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.

2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del Servizio competente entro i 90 giorni successivi.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.

4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. È ammessa la liquidazione di parte del contributo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 11 – Concessione di sovvenzioni e collaborazioni**

1. Per l'erogazione di sovvenzioni e collaborazioni, i soggetti beneficiari, entro 90 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al Servizio competente:



- a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
  - b) descrizione dell'impegno economico dell'iniziativa oggetto del contributo ed una dichiarazione che attesti l'avvenuto pagamento fatture e dei documenti di spesa.
2. La erogazione di sovvenzioni e collaborazioni è liquidata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente entro i 90 giorni successivi.
  3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per i tre anni successivi.
  4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
  5. È ammessa la liquidazione di parte dell'importo concesso in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto dello stesso, sulla base della presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo.

### **Articolo 12 - Concessione di altri benefici economici**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso (es. sale, impianti, attrezzature).
2. Il valore economico del beneficio è computato, in rapporto alla natura del bene e alla durata dell'utilizzo dagli uffici competenti.
3. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione e o autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti.
4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
5. La concessione delle sale civiche comunali è di norma a titolo oneroso secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, in applicazione delle condizioni dettate dal regolamento per la concessione e l'utilizzo di sale e locali comunali.

### **Art 13- Concessione di patrocinio**

1. La concessione del patrocinio non è oneroso per l'Ente e la sua disposizione è competenza del Sindaco.  
Quando il patrocinio è oneroso, ovvero richiede una collaborazione o un contributo, la sua disposizione è di competenza della Giunta. Il soggetto privato che richiede il patrocinio, di norma, presenta motivata istanza al Sindaco almeno 60 giorni prima dell'iniziativa.  
Il Sindaco provvede a trasmettere la richiesta al Responsabile del Servizio comunale per la necessaria istruttoria. La proposta di patrocinio, debitamente motivata e sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente, viene trasmessa al Sindaco per la concessione, nel caso sia oneroso alla Giunta.
2. Trattandosi di un'adesione "simbolica" e non materiale, non derivano responsabilità patrimoniali per l'Ente.
3. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.
4. La concessione del patrocinio può causare danno all'immagine dell'Ente nel caso di fatti riprovevoli. A tal fine, nell'atto di concessione del patrocinio, occorre specificare che l'Amministrazione comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il patrocinio e di procedere a richiesta risarcitoria a tutela dell'immagine.



#### **Art. 14 – Concessione dei beni patrimoniali**

E' demandata ad una commissione tecnica, nominata dal Sindaco e per la durata del suo mandato, l'individuazione dei beni. A seguito delle determinazioni di cui sopra, il Servizio tecnico comunale competente redige i conseguenti elenchi di beni immobili, disponibili per l'assegnazione.

Gli elenchi debbono riportare, per ciascun immobile, l'ubicazione, la descrizione sintetica del bene e il valore locativo di mercato di riferimento.

La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali **disponibili** è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del Codice Civile e più precisamente:

- 1- contratto di locazione (artt. 1571 e segg. C.C.);
- 2- contratto di affitto (artt. 1615 e segg. C.C.);
- 3- comodato (artt. 1803 e segg. C.C.).

La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali **indisponibili e demaniali** è effettuata nella forma della concessione amministrativa.

Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- 1- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- 2- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

La concessione dei beni patrimoniali avviene in tutti i casi tramite la pubblicazione di un bando pubblico.

#### **Articolo 15 – Obblighi dei beneficiari ed uso dello stemma araldico del Comune**

1.I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, sovvenzioni, patrocini, collaborazioni e i benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

2.I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, sovvenzioni, patrocini, collaborazioni e benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo/patrocinio/sovvenzione/ collaborazione del Comune di Ravarino”*.

3.Nel caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

4.Lo stemma araldico del Comune di Ravarino non è modificabile.

5.Lo stemma araldico nella sua corretta versione può essere richiesto all'Ufficio Cultura afferente all'Area servizi alla persona (e-mail: [cultura@comune.ravarino.mo.it](mailto:cultura@comune.ravarino.mo.it)) che fornirà il logo nel formato corretto.

6.Il bozzetto del materiale promozionale deve essere vistato e autorizzato prima della stampa dall'Ufficio Cultura del Comune, al quale occorre inviare un PDF a bassa risoluzione, all'indirizzo: [cultura@comune.ravarino.mo.it](mailto:cultura@comune.ravarino.mo.it).

#### **Articolo 16 – Decadenza**

1.Oltre a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta, ovvero non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati, ove possibile svolgere comunque l'iniziativa;
- b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo senza darne preavviso scritto al Responsabile del Servizio competente.



2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, previa comunicazione e assenso in forma scritta delle modifiche avvenute da parte del Comune.

3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

#### **Art. 17 – Trasparenza**

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

#### **Art. 18 – Disposizioni transitorie**

La Giunta provvede agli adempimenti di cui ai precedenti art. 2 e 6 entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### **Art. 19 – Entrata in vigore ed approvazione**

1. Sono abrogate le norme contenute nel "Regolamento generale disciplinante i rapporti tra il comune e le associazioni per la concessione di finanziamenti e benefici economici" approvato con atto consiliare n. 48 del 30/09/2002;

2. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dallo Statuto Comunale.